

E per misurare la sicurezza serve l'organico di fatto

AZIENDA SCUOLA

Di Giuseppe Mantica

diritto&sentenze

Il Tar Veneto: le verifiche sul rispetto delle norme si fanno sui numeri reali e non quelli stimati

La sicurezza degli edifici scolastici fa i conti con l'organico di fatto. In tal senso si è pronunciato il Tar del Veneto con la recentissima sentenza n. 375/09 della terza sezione, depositata il 16 febbraio scorso rigettando il ricorso di un sindacato. La normativa tecnica non va riferita alle previsioni organizzative contenute nell'organico di diritto perché la rilevanza delle situazioni di tutela va desunta dalle presenze effettive di persone negli ambienti scolastici.

Il ricorso

A promuovere il ricorso è stato lo Snals che aveva adito il tribunale amministrativo di Venezia contestando la composizione di classi ed organici predisposta dall'ufficio scolastico provinciale, per l'anno scolastico 2008/2009, con quello che viene chiamato organico di diritto. Oltre a ragioni di rispetto della normativa su un aspetto tanto attuale quanto apprezzabile, ulteriori motivazioni (che la sentenza in più punti rileva) risiedono sulla considerazione che il numero di alunni assegnati alla classe influisce sulla formazione degli organici scolastici, e conseguentemente sulla dotazione di personale della scuola.

Le norme

Va detto che l'organico di diritto viene predisposto dall'ufficio scolastico provinciale sulla base di quanto comunicato dalle varie scuole della provincia per il numero degli iscritti, esso indica quante classi vengono attribuite a ciascun istituto. Quindi, determina, sulla scorta del quadro orario per materia, il fabbisogno del personale docente e Ata, ausiliario tecnico e amministrativo. Gli elementi di diritto rilevanti sulla questione sono rappresentati da un lato il dm 331/1998 che disciplina la formazione delle classi e degli organici e dall'altro dalla legislazione sulla sicurezza degli edifici stabilita dal dm 26.8.1992. Quest'ultima norma fissa il principio del cosiddetto «massimo affollamento» sulla base di un numero non superiore a 26 persone per aula.

I motivi

Il sindacato ha sostenuto che classi ed organici non possono essere formati soltanto in base ai parametri generali del dm 331/98, ma si deve tener conto della capacità fisica degli edifici e delle singole aule e della idoneità ad ospitare agli alunni, ossia dei limiti di affollamento previsti ed ipotizzabili. Il collegio giudicante, tuttavia, ha considerato che il compendio delle prescrizioni contenute nel dm 26.8.1992, per quanto attiene i principi del massimo affollamento e delle capacità di deflusso delle strutture, costituisce l'insieme delle previsioni tecniche comuni per l'evacuazione delle scuole in caso di emergenza.

Lo scopo

Esse presentano una precisa finalità unitaria e vanno interpretate ed applicate per lo specifico scopo strutturale, e si riferiscono alla progettazione dei nuovi edifici scolastici (ed alle ristrutturazioni). Per quelli già esistenti, invece, prescrivono alcune caratteristiche abitative, e così solo indirettamente gli eventuali interventi d'adeguamento. In tale contesto il limite di 26 persone/aula è un parametro tecnico, funzionale ad un corretto svolgimento degli interventi per la sicurezza, ma non una prescrizione organizzativa che s'impone in modo immediato e diretto ai dirigenti ed agli uffici scolastici, nel momento in cui essi stabiliscono le classi e gli organici.

Gli organici

In tale ottica è particolarmente rilevante la distinzione tra classi previste e classi effettivamente costituite (che si riflette poi sulla divergenza tra organico di fatto ed organico di diritto). Il numero degli studenti indicato per l'organico di diritto spesso non corrisponde alla successiva situazione reale; sicché prima che l'anno scolastico inizi si opera una revisione la quale può condurre a modificare il numero delle classi e così l'organico che assume le connotazioni di fatto. Solo al termine di questa seconda fase si potrà porre il problema di sicurezza e di violazione delle norme tecniche; certamente non prima quando si ragiona ancora in termini di ipotesi come sono quelle dell'organico di diritto.